

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI VOLONTARI DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
(L.P. 17 marzo 1988, n. 10 e s.m.)**

**Art. 1
OGGETTO**

La legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo" e s.m., prevede il sostegno da parte della Provincia alle attività degli organismi volontari di cooperazione allo sviluppo operanti in Provincia di Trento, che si concretizza nell'apporto di un contributo per la realizzazione di interventi di solidarietà internazionale nei **Paesi inclusi nella lista DAC (Development Assistance Committee)**.

Gli interventi previsti in **Paesi non inclusi nella lista DAC¹**, devono essere adeguatamente motivati per la gravità delle situazioni che affrontano. Potranno essere accolti solo progetti volti a garantire i bisogni primari della popolazione o a favorire la riconciliazione in situazioni di conflitto.

Gli interventi di cooperazione allo sviluppo finanziabili ai sensi della L.P. 10/88 sono:

- progetti di cooperazione allo sviluppo annuali e pluriennali;
- microazioni di cooperazione allo sviluppo, ovvero interventi puntuali, di norma a sostegno di una realtà organizzativa o di un progetto più ampio, che prevedano ad esempio la fornitura di equipaggiamenti, macchinari, ecc. o la realizzazione di piccole strutture ed infrastrutture e che possono avere durata massima di 12 mesi;
- interventi di educazione allo sviluppo annuali o biennali, che hanno come finalità generale la crescita e maturazione di una coscienza ed opinione pubblica trentina consapevole dei rapporti e delle dinamiche che si instaurano tra i Paesi e le popolazioni del mondo, tra i più ricchi e i meno ricchi, nel contesto di economie e società sempre più interdipendenti, con lo scopo di conoscere ed agire per l'attenuazione degli squilibri e il miglioramento dei rapporti internazionali.

**Art. 2
BENEFICIARI**

I soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi possono essere beneficiari dei contributi per la realizzazione di interventi di solidarietà internazionale:

- essere **“organismi volontari di cooperazione allo sviluppo”**: è necessario che il volontariato sia citato espressamente nello statuto o che non siano previsti compensi per le cariche sociali e che la cooperazione allo sviluppo, ovvero la solidarietà internazionale ed il sostegno alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo siano esplicitamente citate tra le finalità statutarie dell'organismo;
- avere la **sede legale in Provincia di Trento**;

¹ Solo per i progetti di sviluppo e le microazioni.

- possedere **il requisito dell'operatività**: gli organismi di volontariato dovranno dimostrare, attraverso una relazione dettagliata, di aver svolto in maniera continuativa da almeno un anno, sul territorio provinciale, attività di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche legate alla solidarietà internazionale e attività di raccolta fondi e/o beni finalizzate al sostegno a progetti di solidarietà internazionale. In particolare sarà necessario dimostrare che l'associazione abbia realizzato, negli ultimi dodici mesi precedenti, almeno 3 momenti di sensibilizzazione aperti alla cittadinanza (serate, dibattiti, proiezioni, mostre, ...) e un'attività di raccolta fondi.

Il possesso dei suddetti requisiti è dimostrato con la presentazione, unitamente alla domanda di contributo e alla documentazione afferente lo specifico progetto che si intende attuare, della seguente documentazione:

- **statuto e atto costitutivo** (nel caso in cui non siano già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altra pubblica amministrazione);
- **relazione dell'attività svolta sul territorio provinciale firmata dal legale rappresentante**, ad eccezione dei casi in cui le associazioni di volontariato abbiano presentato, nei dodici mesi antecedenti, domanda di contributo provinciale per interventi di cooperazione allo sviluppo e/o di educazione allo sviluppo.

PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 3.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NONCHÉ DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda di contributo compilata avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura competente e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, deve essere presentata al Servizio emigrazione e solidarietà internazionale (di seguito struttura provinciale competente) **dal 1 novembre al 15 novembre** di ogni anno.

La domanda di contributo, completa della documentazione richiesta, deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente presso il Servizio emigrazione e solidarietà internazionale, via Gazzoletti 2 – Palazzo della Regione, 38122 TRENTO o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico;
- a mezzo posta unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale che è stata consegnata entro il termine previsto);
- a mezzo fax;
- per via telematica, dalla casella di posta elettronica del richiedente alla seguente casella di posta elettronica certificata: serv.emigr-sol.int@pec.provincia.tn.it.

Alla domanda di contributo, **pena l'inammissibilità**, deve essere allegata la seguente documentazione:

- **documentazione di cui all'articolo 2**, ove la stessa non sia già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altra pubblica amministrazione;
- **progetto** (deve contenere le informazioni utili alla sua valutazione (organismo proponente e partner locale, motivazione, obiettivi, attività, metodologia, beneficiari...), può

comprendere fino a tre annualità e deve in tal caso essere redatto in modo tale da evidenziare le azioni e le spese a carico di ogni anno);

- **piano finanziario** (se pluriennale devono essere evidenziate chiaramente le diverse annualità);
- **copia dell'accordo** stipulato con il partner locale per l'esecuzione del progetto, dal quale risultino chiaramente la condivisione degli obiettivi e l'assunzione dei rispettivi impegni;
- **disegno e computo metrico estimativo** in caso di costruzione o ristrutturazione di opere civili di valore complessivo pari o superiore a 30.000,00 Euro;
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai fini dell'applicazione/non applicazione della ritenuta del 4%;
- **lettera di adesione al progetto** dei soggetti partner *(nel caso in cui nel progetto siano attivamente coinvolti, oltre all'organismo di volontariato proponente, almeno 3 ulteriori soggetti (associazioni ed enti pubblici o privati) aventi sede legale in provincia di Trento).*

Art. 4.

ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1 - Genesi dell'iniziativa - da 1 a 10 punti;

vengono valutati:

- la precisione nella descrizione e analisi del contesto specifico della zona in cui si interviene;
- la precisione nella descrizione del bisogno che il progetto affronta, di altri interventi pubblici o privati messi in campo per affrontare tale bisogno (descrizione sia delle attività, sia dei risultati); dell'andamento e dei risultati degli interventi precedenti se il progetto rappresenta una estensione o continuazione degli stessi;
- l'origine della proposta;
- l'attenzione in fase preliminare (presenza o meno di azioni di studio e analisi sulla fattibilità, livello qualitativo delle stesse);
- il grado di partecipazione nell'individuazione del bisogno e della soluzione proposta (numero e tipologia di soggetti coinvolti, durata e ampiezza del processo, grado di partecipazione dei potenziali beneficiari);
- la precisione nella descrizione del processo di mediazione tra associazione proponente e partner locale.

2 - Attori dell'iniziativa - da 1 a 10 punti;

vengono valutati:

- affidabilità dell'organismo proponente nella capacità di gestione e rendicontazione di precedenti progetti;
- competenza specifica dell'organismo proponente e del partner locale;
- caratteristiche del partner locale (preferenza per partner autoctoni);
- coinvolgimento di altri soggetti locali (associazioni, scuole, governi locali, ...) nei due territori e metodologie di coordinamento;
- radicamento dell'associazione proponente in trentino (soggetti, iniziative, territori) e nelle aree destinarie dell'intervento (anni di presenza, numero di iniziative, quantità e qualità delle relazioni);
- disponibilità e capacità a lavorare in rete con altri soggetti, nei due territori (quantità, qualità e durata di relazioni di collaborazione);

- capacità di creare legami stabili e duraturi tra i due territori;
- percentuale di autofinanziamento;
- modalità di relazione tra soggetto proponente e partner locale (durata della relazione, numero di iniziative, metodologie di coordinamento);
- presenza di rappresentanti di comunità straniera tra i soci dell'organismo proponente;
- presenza di giovani e donne tra i soci dell'organismo proponente e del partner locale.

3 - Adeguatezza alle priorità settoriali della cooperazione - da 1 a 5 punti;

Tra gli aspetti valutati, è assegnato un punteggio superiore a quelli che intervengono nei seguenti settori: educazione (sociale, al dialogo, ...); istruzione primaria; formazione professionale; formazione superiore; promozione di reddito; sicurezza alimentare; salute; acqua; energia; abitazione; cultura; comunicazione; accoglienza; ambiente; diritti umani; sviluppo delle capacità di governo.

Sempre nel rispetto del massimo punteggio ottenibile (5 punti), le iniziative che mirano alla promozione del ruolo della donna, alla tutela dell'infanzia, di fasce marginali e/o minoranze minacciate e alla prevenzione o soluzione dei conflitti potranno ottenere un maggiore punteggio qualora quello assegnato risulti inferiore al limite massimo previsto.

4 - Adeguatezza alle priorità geografiche – da 1 a 5 punti;

Si tiene conto dell'Indice di Sviluppo Umano del paese in cui si colloca il progetto, calcolato dall'U.N.D.P. (Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite). L'ISU viene calcolato su tre indicatori: aspettativa di vita, indice di istruzione, indice di reddito - il punteggio attribuito è inversamente proporzionale all' ISU e viene calcolato attraverso una trasformazione ed inversione della scala dello stesso (0 = assolutamente povero - 1 = assolutamente ricco) per riportarlo alla scala 1 - 5 (1 = assolutamente ricco - 5 = assolutamente povero).

5 - Coerenza interna del progetto - da 1 a 10 punti;

vengono valutati:

- pertinenza della soluzione proposta rispetto al bisogno individuato;
- chiarezza, realismo e misurabilità degli obiettivi specifici;
- coerenza tra obiettivi e attività;
- precisione del sistema di monitoraggio e valutazione (centrato sulle attività o sui risultati);
- coerenza delle metodologie di intervento con le finalità del progetto: grado di partecipazione dal basso, attenzione alla sostenibilità ambientale, alla componente formativa e di accompagnamento, all' approccio di genere; ai diritti e al coinvolgimento delle minoranze locali (etniche, linguistiche, religiose,...);
- coordinamento con gli altri interventi in campo;
- grado di attenzione e rispetto per abitudini e culture locali;
- valorizzazione delle risorse umane e materiali locali;
- precisione nella descrizione dei beneficiari e chiarezza ed equità dell'eventuale sistema di selezione dei beneficiari;
- sostenibilità economica e sociale (presenza di misure per garantire sostenibilità interna o esterna);
- potenziale replicabilità;
- grado di efficienza (rapporto tra costi e benefici).

6 - Ricadute sulla comunità trentina – da 1 a 10 punti;

vengono valutati:

- precisione nella descrizione delle attività realizzate e da realizzare (cosa, dove, quando,...);
- grado di diffusione del progetto prima, durante e dopo la realizzazione;
- ampiezza e tipologia di altri soggetti locali coinvolti;

- valorizzazione della dimensione interculturale nella diffusione dei progetti;
- attenzione al coinvolgimento dei giovani;
- presenza o previsione di stabili relazioni tra comunità (partenariati, gemellaggi, accordi,...).

Art. 5

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Nel termine di 75 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la struttura provinciale competente approva tre graduatorie, distinte per progetti annuali, pluriennali e in ambito sanitario, predisposte sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, e contestualmente - per i soli progetti che hanno ottenuto una valutazione **pari o superiore a 25 punti** - provvede alla concessione del contributo.

Le graduatorie scadono il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

I progetti idonei ma non finanziati per mancanza di risorse, potranno essere finanziati seguendo l'ordine della graduatoria qualora si rendano disponibili delle risorse nell'anno di riferimento.

Art. 6

SPESE AMMISSIBILI E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo tutte le spese necessarie alla realizzazione del progetto sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Fanno eccezione le spese per la realizzazione di studi di fattibilità che sono ammissibili nella misura massima del 8% del costo totale del progetto stesso e se effettuate al massimo 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento.

In particolare:

- a) sono ammesse spese generali nella misura massima del 5% del costo totale del progetto;
- b) la spesa per l'invio di personale espatriato è ammessa, se questa presenza apporta un valore aggiunto in relazione alla capacità professionale degli interessati. In questo caso la proposta dovrà contenere azioni di sostegno e rafforzamento delle capacità locali;
- c) sono ammesse spese per attività di diffusione e sensibilizzazione rivolte alla comunità trentina connesse col progetto stesso, nella misura massima del 8% del costo complessivo del progetto e per un massimo di 8.000,00 €. La realizzazione di tali attività viene considerata parte fondamentale del progetto e dovrà essere adeguatamente documentata in sede di rendicontazione finale.

Non sono ammesse a contributo:

- a) le spese non chiaramente identificate (es. varie, eventuali, imprevisti);
- b) le spese per compensi agli operatori dello sviluppo espatriati con permanenza continuativa inferiore a 60 giorni, salvo il caso di professionalità di difficile reperimento;
- c) le spese per attività finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla raccolta di fondi.

L'acquisto di materiali, attrezzature o servizi necessari alla realizzazione del progetto, dovrà essere effettuato di preferenza nel Paese destinatario dell'intervento o nei Paesi vicini.

L'acquisto in Paesi diversi dovrà essere motivato. Eventuali valorizzazioni non concorreranno alla determinazione della spesa ammessa; il suo ammontare dovrà quindi corrispondere ad un reale esborso di denaro.

In fase di istruttoria, la struttura provinciale competente in materia di solidarietà internazionale potrà provvedere alla rideterminazione della spesa ammessa sulla base delle informazioni disponibili e in rapporto all'entità dell'intervento provinciale e delle altre risorse, nonché alle concrete condizioni di fattibilità.

Il contributo provinciale per i progetti di sviluppo fa fronte alla richiesta presentata dall'organismo proponente e comunque copre al massimo il 70% della spesa ammessa, con un limite massimo pari ad euro 80.000,00 per i progetti annuali, ad euro 160.000,00 per i progetti biennali e ad euro 240.000,00 per progetti triennali.

Nel caso di progetti di sviluppo annuali, biennali o triennali nella cui esecuzione siano attivamente coinvolti, oltre all'organismo di volontariato proponente, almeno 3 ulteriori soggetti (associazioni ed enti pubblici o privati) aventi sede legale in provincia di Trento, il contributo è pari all'80% della spesa ammessa e i limiti suddetti sono elevati rispettivamente di euro 10.000,00, euro 20.000,00 ed euro 30.000,00. Tale collaborazione andrà descritta nel progetto e documentata nella lettera di adesione al progetto dei soggetti partner.

Il contributo non può comunque superare il disavanzo esposto nel piano finanziario del progetto. Nel caso di progetti biennali o triennali, il contributo è calcolato sul totale della spesa complessivamente ammessa e ripartito in proporzione ai costi riconosciuti, riferiti alla singola annualità.

L'organismo proponente deve garantire una propria quota di autofinanziamento, proveniente da raccolta di fondi privati, esclusi altri contributi pubblici (a meno che non siano provenienti da enti soci dell'organismo oppure partner nell'esecuzione del progetto) e/o partecipazione del partner locale, pari almeno al 5% del costo complessivo. In caso di rideterminazione della spesa ammessa, la percentuale di autofinanziamento complessivo rimarrà invariata e l'organismo proponente dovrà sempre garantire una quota di autofinanziamento pari almeno il 5% del costo complessivo.

Art. 7

ESECUZIONE, CONCLUSIONE E TERMINI DI RENDICONTAZIONE

La data di avvio del progetto coincide con la data di presentazione della domanda di contributo.

Le attività di progetto devono essere realizzate secondo quanto definito nel progetto allegato alla domanda di contributo.

Nel corso dell'esecuzione dell'intervento sono ammesse **modifiche al progetto**.

Tali modifiche possono essere autorizzate, previa motivata richiesta scritta da presentare alla struttura provinciale competente, a condizione che vengano lasciate inalterate le finalità e la tipologia dei beneficiari e non vengano previste variazioni in aumento del contributo concesso. Il Dirigente provvede, con propria determinazione, ad autorizzare le modifiche entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il termine per la presentazione della rendicontazione finale, è indicato nell'atto di concessione del contributo. Tale termine può essere prorogato, con determinazione del Dirigente, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 1980/2007².

L'inosservanza dei termini previsti per la rendicontazione finale comporta la riduzione o revoca totale o parziale dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi della deliberazione n. 1980/2007.

Art. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE FINALE

Per i progetti annuali il contributo è erogato in via anticipata, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione del contributo, nella misura del 70% del contributo concesso.

Ai fini della liquidazione del saldo³ del contributo concesso, l'associazione beneficiaria presenta alla struttura provinciale competente **la domanda di liquidazione saldo**, redatta in conformità al modulo disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, completa della seguente documentazione:

1. relazione illustrativa finale (ivi compresa eventuale **documentazione fotografica**) **dell'intervento eseguito corredata dal rendiconto delle entrate e delle uscite;**

2. a giustificazione delle entrate conseguite e delle spese sostenute, il beneficiario del contributo presenta alternativamente:

a) documentazione giustificativa delle entrate conseguite e dell'intera spesa sostenuta, unitamente ad un **elenco dettagliato dei documenti di spesa e di quelli relativi alle entrate** presentati. La documentazione di spesa potrà essere intestata anche alla controparte di riferimento locale. La stessa dovrà essere quietanzata e prodotta in **originale** (o copia autenticata dall'autorità competente). E' comunque considerata valida la documentazione comprovante le spese sostenute prodotta in **copia semplice** accompagnata dalla **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del contributo, che attesti che gli originali devono rimanere nel Paese dove si è realizzato l'intervento per motivi fiscali e che indichi dove siano eventualmente reperibili per eventuali controlli.

Se non è possibile fornire una parte di questa documentazione, essa può essere sostituita, **nella misura massima del 20%** del totale della spesa sostenuta, da una **dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione beneficiaria del contributo**, nella quale siano indicati l'oggetto della spesa e il percettore delle somme;

b) attestazione del possesso della documentazione della spesa e di entrata, fermo restando che la documentazione deve essere conservata dall'associazione beneficiaria del contributo (per almeno 5 anni) per gli eventuali controlli;

² Il beneficiario può chiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ciascun termine, anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo una prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. (Delibera 1980/2007 Allegato 2 punto 4).

³ In base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, così come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.

Per i progetti biennali e triennali l'erogazione del contributo è disposta, in via anticipata nella misura fino al 50% del contributo concesso per la prima annualità.

Le successive quote, di importo massimo pari al 50% del contributo concesso per ogni singola annualità, sono erogate, in via anticipata, su presentazione della **domanda di liquidazione dell'anticipo** accompagnata da una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto di spesa non documentato di importo almeno pari agli anticipi ricevuti. Tale rendiconto di spesa deve riportare l'elenco della documentazione di spesa (fatture, note spese, ricevute....) specificando voce di spesa, data, numero, oggetto della spesa, beneficiario.

L'ultima quota a saldo è erogata secondo le modalità suddette. Il rendiconto entrate-spese si dovrà riferire all'intero progetto; in tale sede saranno verificati i parametri della contribuzione provinciale.

Tutte le **dichiarazioni rese** in sede di rendicontazione finale sono soggette ad un controllo a campione (almeno il 10% dei beneficiari di contributo nell'anno di riferimento). Al fine di consentire i controlli previsti i beneficiari dei contributi, sono tenuti a **conservare la documentazione relativa alle spese sostenute e alle entrate conseguite per la realizzazione di ciascun progetto per un periodo di cinque anni.**

Art. 9 COMPENSAZIONI DI SPESA

In fase di rendicontazione saranno accettate **compensazioni tra le voci di spesa** previste nel progetto entro il limite massimo del 20% della spesa ammessa a preventivo, ma non potranno essere considerate spese non previste ed ammesse nel documento medesimo.

Non possono essere oggetto di compensazione le voci di spesa riferite a spese generali, studi di fattibilità e attività di diffusione o sensibilizzazione, per le quali anche a consuntivo la percentuale non potrà superare quella ammessa a preventivo. Eventuali compensazioni maggiori alla percentuale indicata saranno considerate delle variazioni e pertanto dovranno essere richieste alla struttura provinciale competente in materia prima della loro esecuzione ed autorizzate con Determinazione del Dirigente, secondo quanto indicato all' articolo 7.

La percentuale di autofinanziamento complessivo, di cui almeno il 5% della spesa ammessa proveniente da fondi privati, non può subire diminuzioni tra quanto dichiarato a preventivo rispetto al consuntivo finale.

MICROAZIONI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 10 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NONCHÉ DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda di contributo, compilata avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura competente e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, deve essere presentata al Servizio emigrazione e solidarietà internazionale (di seguito struttura provinciale competente) **dal 1 febbraio al 15 febbraio dell'anno in cui si intende realizzare la microazione.**

La domanda di contributo, completa della documentazione richiesta, deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente presso il Servizio emigrazione e solidarietà internazionale, via Gazzoletti 2, Palazzo della Regione, 38122 TRENTO o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico;
- a mezzo posta unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale che è stata consegnata entro il termine previsto);
- a mezzo fax;
- per via telematica, dalla casella di posta elettronica del richiedente alla seguente casella di posta elettronica certificata: serv.emigr-sol.int@pec.provincia.tn.it.

Alla domanda di contributo, **pena l'inammissibilità**, deve essere allegata la seguente documentazione:

- **documentazione di cui all'articolo 2**, ove la stessa non sia già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altra pubblica amministrazione;
- **progetto** (deve contenere le informazioni utili alla sua valutazione (organismo proponente e partner locale, motivazione, obiettivi, attività, metodologia, beneficiari...));
- **piano finanziario**;
- **copia dell'accordo** stipulato con il partner locale per l'esecuzione del progetto, dal quale risultino chiaramente la condivisione degli obiettivi e l'assunzione dei rispettivi impegni;
- **disegno e il computo metrico estimativo** in caso di costruzione o ristrutturazione di opere civili di valore complessivo pari o superiore a 30.000,00 Euro;
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai fini dell'applicazione/non applicazione della ritenuta del 4%;

Art. 11

ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei medesimi criteri di valutazione individuati all'articolo 4 per i progetti di cooperazione allo sviluppo.

ART. 12

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la struttura provinciale competente approva due graduatorie, di cui una riservata alle microazioni in ambito sanitario e contestualmente - per i soli progetti che hanno ottenuto una valutazione **pari o superiore a 25 punti** - provvede alla concessione del contributo.

Le graduatorie scadono il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

I progetti idonei ma non finanziati per mancanza di risorse, potranno essere finanziati seguendo l'ordine della graduatoria qualora si rendano disponibili delle risorse nell'anno di riferimento.

ART. 13
SPESE AMMISSIBILI E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO

Per l'individuazione delle spese ammissibili a contributo si rinvia a quanto previsto all'articolo all'articolo 6.

Il contributo provinciale per le microazioni fa fronte alla richiesta presentata dall'organismo proponente e comunque copre al massimo il 70% della spesa ammessa e non può superare l'importo di Euro 15.000,00. Il contributo non potrà superare il disavanzo esposto nel piano finanziario della microazione. L'organismo proponente deve garantire una propria quota di autofinanziamento, proveniente da raccolta di fondi privati, esclusi altri finanziamenti pubblici (a meno che non siano provenienti da enti soci dell'organismo) e/o partecipazione del partner locale, pari almeno al 5% della spesa ammessa. In caso di rideterminazione della spesa ammessa, la percentuale di autofinanziamento complessivo rimarrà invariata e l'organismo proponente dovrà sempre garantire una quota di autofinanziamento pari almeno il 5% del costo complessivo.

ART. 14
ESECUZIONE, CONCLUSIONE E TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Si rinvia, in proposito, a quanto previsto all'articolo 7.

ART. 15
**MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE
FINALE**

Si rinvia, in proposito, a quanto previsto all'articolo 8 con riferimento ai progetti annuali.

INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 16
**TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NONCHÉ
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

La domanda di contributo, compilata avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura competente e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, deve essere presentata al Servizio emigrazione e solidarietà internazionale (di seguito struttura provinciale competente) **dal 1 al 15 aprile di ogni anno.**

La domanda di contributo, completa della documentazione richiesta, deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente presso il Servizio emigrazione e solidarietà internazionale, via Gazzoletti 2, Palazzo della Regione, 38122 TRENTO o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico;

- a mezzo posta unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale che è stata consegnata entro il termine previsto);
- a mezzo fax;
- per via telematica, dalla casella di posta elettronica del richiedente alla seguente casella di posta elettronica certificata: serv.emigr-sol.int@pec.provincia.tn.it.

Alla domanda di contributo, **pena l'inammissibilità**, deve essere allegata la seguente documentazione:

- **documentazione di cui all'articolo 2**, ove la stessa non sia già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altra pubblica amministrazione;
- **progetto** (deve contenere le informazioni utili alla sua valutazione (organismo proponente e partner locale, motivazione, obiettivi, attività, metodologia, beneficiari...) può comprendere fino a due annualità e deve in tal caso essere redatto in modo tale da evidenziare le azioni e le spese a carico di ogni anno);
- **piano finanziario** (se pluriennale devono essere evidenziate chiaramente le diverse annualità);
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai fini dell'applicazione/non applicazione della ritenuta del 4%;

Art. 17

ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1 - Genesi dell'iniziativa - da 1 a 10 punti;

vengono valutati:

- la descrizione del contesto;
- la precisione nella descrizione: del bisogno che il progetto affronta, di altri interventi (pubblici o privati) messi in campo per affrontare tale bisogno (attività e risultati); dell'andamento e dei risultati degli interventi precedenti se il progetto rappresenta una estensione o continuazione degli stessi;
- l'origine della proposta;
- l'attenzione in fase preliminare (presenza o meno di azioni di studio e analisi sulla fattibilità, livello qualitativo delle stesse);
- la partecipazione nell'individuazione del bisogno e della soluzione proposta (numero e tipologia di soggetti coinvolti, durata e ampiezza del processo, grado di partecipazione dei potenziali beneficiari).

2 - Attori dell'iniziativa - da 1 a 10 punti;

vengono valutati:

- affidabilità dell'organismo proponente;
- coinvolgimento di altri soggetti locali (associazioni, scuole, comuni,...);
- radicamento dell'associazione proponente (soggetti, iniziative, territori);
- capacità di autofinanziamento;
- modalità di relazione tra soggetto proponente ed eventuali partner con cui si realizza il progetto (durata della relazione, numero di iniziative);
- presenza di rappresentanti di comunità straniera tra i soci dell'organismo proponente;
- presenza di giovani.

3 - Beneficiari - da 1 a 5 punti;

vengono valutati:

- ampiezza della popolazione beneficiaria dell'intervento;
- attenzione specifica per la popolazione giovanile.

4 - Coerenza interna - da 1 a 10 punti;

vengono valutati:

- pertinenza della soluzione proposta rispetto al bisogno individuato;
- chiarezza, realismo e misurabilità degli obiettivi specifici;
- precisione del sistema di monitoraggio e valutazione (centrato sulle attività o sui risultati);
- coerenza delle metodologie di intervento con le finalità del progetto;
- coordinamento con eventuali altri interventi in campo;
- valorizzazione delle risorse locali; chiarezza ed equità dell'eventuale sistema di selezione dei beneficiari;
- sostenibilità (presenza di misure per garantire sostenibilità interna o esterna);
- replicabilità.

Art. 18

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la struttura provinciale competente approva una graduatoria e, per i soli progetti che hanno ottenuto una valutazione **pari o superiore a 20 punti**, provvede alla concessione del contributo.

La graduatoria scade il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

I progetti idonei ma non finanziati per mancanza di risorse, potranno essere finanziati seguendo l'ordine della graduatoria qualora si rendano disponibili delle risorse nell'anno di riferimento.

Art. 19

SPESE AMMISSIBILI E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo tutte le spese necessarie alla realizzazione dell'intervento.

In particolare, sono ammesse spese generali nella misura massima del 3% del costo totale del progetto.

Non è ammesso alcun tipo di valorizzazione. Ciò significa che le spese esposte a preventivo devono essere relative alla previsione di reali esborsi di denaro. Per la realizzazione di strumenti di comunicazione (video, pubblicazioni, mostre fotografiche,...) viene fissato un limite di spesa ammessa in Euro 8.000,00 per ciascuno strumento. In fase di istruttoria, la struttura provinciale competente può provvedere alla rideterminazione della spesa ammessa sulla base delle informazioni disponibili e in rapporto all'entità dell'intervento provinciale e delle altre risorse, nonché alle concrete condizioni di fattibilità.

Il contributo provinciale per i progetti di educazione allo sviluppo fa fronte alla richiesta presentata dall'organismo proponente e comunque copre al massimo il 70% della spesa

ammessa, con un limite massimo pari ad euro 15.000,00 per gli annuali e ad euro 30.000,00 per i biennali. Il contributo non potrà comunque superare il disavanzo esposto nel piano finanziario dell'intervento.

Nel caso di progetti biennali, il contributo è calcolato sul totale della spesa complessivamente ammessa e ripartito in proporzione ai costi riconosciuti, riferiti alla singola annualità.

L'organismo proponente deve garantire una propria quota di autofinanziamento (proveniente da raccolta di fondi privati), esclusi altri contributi finanziamenti pubblici (a meno che non siano provenienti da enti soci dell'organismo), pari almeno al 5% della spesa ammessa.

In caso di rideterminazione della spesa ammessa, la percentuale di autofinanziamento complessivo rimarrà invariata e l'organismo proponente dovrà sempre garantire una quota di autofinanziamento pari almeno il 5% del costo complessivo.

Art. 20

ESECUZIONE, CONCLUSIONE E TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Si rinvia, in proposito, a quanto previsto all'articolo 7.

Art. 21

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE FINALE

Si rinvia, in proposito, a quanto previsto all'articolo 8.

Art. 22

DISPOSIZIONI GENERALI

La Giunta provinciale provvederà per ogni anno a ripartire le risorse finanziarie recate dal bilancio provinciale tra ciascuna delle tipologie di intervento sopra citate. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di contributo nella misura massima del 25% dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili. Per ogni anno di riferimento e per ogni organismo richiedente è ammessa al sostegno provinciale una sola annualità per ciascuna delle tipologie di intervento sopra individuate. L'associazione titolare di progetto (annuale o pluriennale) o microazione di tipo sanitario, non potrà presentare, per la stessa annualità, altro progetto (annuale o pluriennale) o microazione.

L'importo del contributo spettante viene arrotondato all'Euro inferiore, per ciascuna annualità. La documentazione prodotta ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo dovrà essere prodotta in italiano. In presenza di documentazione in lingua straniera la stessa dovrà essere tradotta.

La struttura provinciale competente in materia di solidarietà internazionale potrà richiedere ulteriori integrazioni, informazioni o chiarimenti inerenti la documentazione presentata che ritenga indispensabili ai fini della valutazione della domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.